

DELIBERA N. 210/25/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI *OMISSIS* PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 545, DELLA LEGGE 11
DICEMBRE 2016, N. 232**

(CONTESTAZIONE N. 01/25/DSDI - PROC. 70/CC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 luglio 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” (nel seguito anche la “*Legge*”), in particolare l’art. 1, come modificato dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60, recante “*Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza*”;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. (di seguito anche "Legge"), secondo cui *"(a)l fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie [...]"*;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002, recante *"Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto interministeriale 12 marzo 2018 del Ministro dell'Economia e Finanze, recante *"Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing"* e, in particolare, l'art. 4;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"* (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, (di seguito denominato "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali o DSA) che modifica la direttiva 2000/31/CE;

VISTA la segnalazione pervenuta all'Autorità da parte del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza (in seguito, "Guardia di Finanza"), trasmessa con nota del 7 ottobre 2024 (prot. Agcom n. 0260807);

VISTO l'atto di contestazione n. 1/25/DSDI del 5 febbraio 2025, recante *"Contestazione omissis (omissis) per la presunta violazione dell'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"*), la cui notifica è stata perfezionata in data 4 marzo 2025 dalla Guardia di Finanza (prot. Agcom n. 066084 del 14 marzo 2025);

VISTA la nota del 5 maggio 2025 (prot. Agcom n. 0109741), con cui *omissis* ha trasmesso all’Autorità copia del bonifico, effettuato in data 30 aprile 2025, relativamente all’avvenuto pagamento, a titolo di oblazione, dell’importo di euro 10.000,00 (diecimila/00);

VISTA la richiesta di informazioni trasmessa, a fini istruttori, alla Guardia di Finanza, in data 16 maggio 2025 (prot. Agcom n. 121831);

VISTA la nota di riscontro della Guardia di Finanza, pervenuta in data 27 maggio 2025 (prot. Agcom n. 0131049) con le informazioni richieste;

VISTA la nota dell’Autorità del 27 maggio 2025 (prot. n. 0131267) con cui si dava conto *omissis* della sospensione del procedimento nel periodo compreso tra il 16 maggio 2025 e il 27 maggio per l’acquisizione delle informazioni richieste;

VISTA l’approvazione con modifiche dello schema di ordinanza ingiunzione da parte del Consiglio dell’Autorità nella seduta dell’11 giugno 2025;

VISTA la nota prot. Agcom n. 0154325 del 20 giugno 2025 con la quale è stato trasmesso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il sopra menzionato schema di ordinanza ingiunzione ai fini del concerto previsto dalla legge;

VISTA la nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 luglio 2025 (prot. Agcom n. 58909 del 17 luglio 2025) con la quale quest’ultima ha espresso, ai sensi dell’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il formale concerto sul predetto schema di ordinanza ingiunzione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto, l’attività preistruttoria e la contestazione

Il procedimento sanzionatorio è stato avviato a seguito di una segnalazione del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza in cui si evidenziava “[...] *la posizione di soggetti che, sfruttando una serie di “falle” del sistema di vendita primario, riescono ad acquistare significative quantità di titoli di accesso a eventi, a gestirne l’utilizzo per la successiva vendita sui canali del mercato secondario, perlopiù a prezzi maggiorati, divenendo di fatto dei “bagarini digitali”*”. Nella relazione trasmessa agli Uffici competenti, la Guardia di Finanza illustrava gli esiti delle attività di indagine evidenziando la vendita o comunque la collocazione, da parte *omissis*, nel periodo intercorrente tra gennaio 2022 e marzo 2023, sul mercato di rivendita secondaria, e a prezzo maggiorato, di una notevole quantità di titoli di accesso ad attività di spettacolo.

Questi titoli risultavano essere stati venduti/collocati tramite la piattaforma Viagogo che rappresenta (sulla base delle informazioni disponibili sul sito della Società) “*il secondary marketplace più grande del mondo per i biglietti di eventi dal vivo*”. La Società Viagogo è stata destinataria di diversi provvedimenti sanzionatori per la violazione del plesso normativo richiamato.

A seguito della ricezione della segnalazione della Guardia di Finanza e delle informazioni ivi contenute, l’Ufficio ha avviato le attività di approfondimento pre-istruttorie, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento.

In particolare, l’Ufficio ha inoltrato due richieste di informazioni a Viagogo, con cui la Società forniva conferma della pubblicazione sul proprio sito di annunci di biglietti, specificamente, con riferimento all’*account omissis* in relazione a novantuno eventi, svoltisi in Italia tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023, di cui alcuni successivamente rimossi dal soggetto medesimo.

Pertanto, con atto di contestazione n. 1/25/DSDI, del 5 febbraio 2025, recante “*Contestazione omissis (omissis) per la presunta violazione dell’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*”, la cui notifica è stata perfezionata in data 4 marzo 2025 dalla Guardia di Finanza, è stato accertato che *omissis* ha posto in essere attività di messa in vendita o comunque di collocamento di titoli di accesso senza essere titolare dei sistemi per la loro emissione, anche ad un prezzo superiore a quello nominale del mercato autorizzato primario, in presunta violazione dell’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente agli eventi di spettacolo nel seguito elencati:

- 1) Gianni Morandi, 17 marzo 2022, Roma;
- 2) Blanco, 4 aprile 2022, Padova;
- 3) Tommaso Paradiso, 8 aprile 2022, Bologna
- 4) Louis Tomlinson, 10 aprile 2022, Milano;
- 5) Maneskin, 28 aprile 2022, Verona;
- 6) Zuccherò, 4 maggio 2022, Verona;
- 7) Vasco Rossi, 24 maggio 2022, Milano;
- 8) Dua Lipa, 25 febbraio, 2022, Milano;
- 9) Dua Lipa, 28 maggio 2022, Casalecchio di Reno, Bologna;
- 10) Vasco Rossi, 3 giugno 2022, Firenze;
- 11) Elton John, 4 giugno 2022, Milano;

- 12) Il Volo, 4 giugno 2022, Verona;
- 13) Noyz Narcos, 10 giugno 2022, Roma;
- 14) Olivia Rodrigo, 16 giugno 2022, Milano;
- 15) Lorde, 16 giugno 2022, Roma;
- 16) Red Hot Chili Peppers, 18 giugno 2022, Roma;
- 17) Metallica, 19 giugno 2022, Firenze;
- 18) The Rolling Stones, 21 giugno 2022, Milano;
- 19) Maluma, 29 giugno 2022, Milano;
- 20) Vasco Rossi, 30 giugno 2022, Torino;
- 21) Simple Minds, 18 luglio 2022, Verona;
- 22) Paolo Nutini, 19 luglio 2022, Roma;
- 23) Paolo Nutini, 20 luglio, Bologna;
- 24) Blanco, 21 luglio 2022, Lucca;
- 25) Blanco, 23 luglio 2022, Servigliano;
- 26) Ultimo, 22 luglio 2022, Milano;
- 27) Harry Styles, 25 luglio 2022, Bologna;
- 28) Harry Styles, 26 luglio 2022, Torino;
- 29) Blanco, 28, luglio 2022, Roma
- 30) Blanco, 17 settembre 2022, Milano;
- 31) Machine Gun Kelly, 27 settembre 2022, Milano;
- 32) Paolo Nutini, 30 settembre 2022, Milano;
- 33) Ligabue, 1° ottobre 2022, Verona;
- 34) Ligabue, 4 ottobre 2022, Verona;
- 35) Eric Clapton, 12 ottobre 2022, Milano;
- 36) 50 Cent, 22 ottobre 2022, Milano;

- 37) Backstreet Boys, 22 ottobre 2022, Casalecchio di Reno, Bologna;
- 38) Muse, 26 ottobre 2022, Milano;
- 39) Negramaro, 28 ottobre 2022, Catania;
- 40) Negramaro, 29 ottobre 2022, Catania;
- 41) The Cure, 31 ottobre 2022, Casalecchio di Reno, Bologna;
- 42) The Cure, 1° novembre 2022, Firenze;
- 43) Kid Cudi, 22 novembre 2022, Milano;
- 44) Ludovico Einaudi, 2 dicembre 2022, Milano;
- 45) Ludovico Einaudi, 3 dicembre 2022, Milano;
- 46) Maneskin, 25 febbraio 2023, Torino;
- 47) Maneskin, 16 marzo 2023, Casalecchio di Reno, Bologna;
- 48) Maneskin, 20 marzo 2023, Firenze;
- 49) Maneskin, 21 dicembre 2023, Firenze;
- 50) Maneskin, 24 marzo 2023, Roma;
- 51) Maneskin, 25 marzo 2023, Roma;
- 52) Maneskin, 28 marzo 2023, Napoli
- 53) Maneskin, 29 marzo 2023, Napoli;
- 54) Maneskin, 31 marzo 2023, Bari;
- 55) Maneskin, 3 aprile 2023, Milano;
- 56) Maneskin, 4 aprile 2023, Milano;
- 57) Maneskin, 6 aprile 2023, Milano;
- 58) Roger Waters, 29 aprile 2023, Casalecchio di Reno, Bologna;
- 59) Diana Krall, 30 aprile 2023, Padova;
- 60) Peter Gabriel, 20 maggio 2023, Verona;
- 61) Emilia-Romagna F1 GP 2023, 21 maggio 2023, Imola;

- 62) Bruce Springsteen, 21 maggio 2023, Roma;
- 63) Tiziano Ferro, 7 giugno 2023, Lignano Sabbiadoro;
- 64) Andrea Bocelli, 10 giugno 2023, Roma;
- 65) The Who, 17 giugno 2023, Firenze;
- 66) Coldplay, 21 giugno 2023, Napoli;
- 67) Coldplay, 22 giugno 2023, Napoli;
- 68) Coldplay, 25 giugno 2023, Milano;
- 69) Coldplay, 26 giugno 2023, Milano;
- 70) Coldplay, 28 giugno 2023, Milano;
- 71) Coldplay, 29 giugno 2023, Milano;
- 72) Laura Pausini, 30 giugno 2023, Venezia;
- 73) Red Hot Chili Peppers, 2 luglio 2023, Milano;
- 74) Bob Dylan, 3 luglio 2023, Milano;
- 75) Guns N' Roses, 8 luglio 2023, Milano;
- 76) Sigur Ros, 9 luglio 2023, Milano;
- 77) Pinguini Tattici Nucleari, 11 luglio 2023, Milano;
- 78) Sting, 14 luglio 2023, Roma;
- 79) Arctic Monkeys, 16 luglio 2023, Roma;
- 80) Hozier, 16 luglio 2023, Gardone Riviera;
- 81) Harry Styles, 22 luglio 2023, Reggio Emilia;
- 82) Bruce Springsteen, 25 luglio 2023, Monza;
- 83) The Weeknd, 26 luglio 2023, Milano;
- 84) Andrea Bocelli, 29 luglio 2023, Lajatico;
- 85) Imagine Dragons, 8 agosto 2023, Roma;
- 86) Andrea Bocelli, 1° settembre 2023, Taormina;

87) Andrea Bocelli, 2 settembre 2023, Taormina;

88) Italian F1 GP 2023, 3 settembre 2023, Monza;

89) Paul Weller, 20 settembre 2023, Milano;

90) Ludovico Einaudi, 9 dicembre 2023, Milano;

91) Ludovico Einaudi, 16 dicembre 2023, Milano;

Le attività di verifica condotte hanno evidenziato il ruolo attivo svolto da *omissis* nel processo di acquisto e di messa in vendita (o comunque di collocamento) di biglietti sulla piattaforma Viagogo, a prezzi superiori rispetto a quelli resi disponibili sul mercato primario.

Per ciascuna delle violazioni sopra elencate, accertate e contestate, è stata ammessa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981. *Omissis* si è avvalso di tale facoltà solo parzialmente, versando un importo di euro 10.000,00 (diecimila/00) (come attestato nella distinta di bonifico summenzionata trasmessa con nota del 5 maggio 2025) corrispondente all'oblazione riferita solamente ad una delle violazioni contestate.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite da *omissis*

A seguito della notifica dell'atto di contestazione n. 1/25/DSDI, non risultano essere pervenute all'Autorità istanze di accesso agli atti, richieste di audizione, memorie difensive da parte di *omissis*.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

3.1. Considerazioni generali sulla disciplina vigente in materia di *secondary ticketing*

In via preliminare, si ritiene opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017), da ultimo modificata dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 e convertito nella legge 24 aprile 2025, n. 60, ha attribuito all'Autorità la competenza in materia di vigilanza sul mercato secondario di rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, prevedendo, all'articolo 1, commi 545 e seguenti, misure sanzionatorie volte a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale.

Il comma 545 dell'articolo 1 della legge dispone, in via generale, che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata «da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione», è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con

l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000,00 a 180.000,00 euro nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la «rimozione dei contenuti» o, nei casi più gravi, con «l'oscuramento del sito internet» attraverso il quale la violazione è stata posta in essere.

Il Decreto interministeriale del 12 marzo 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante “*Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing*”, poi, ha disposto, all'articolo 4, che l'Autorità vigili sulle vendite e sulle altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo, attraverso reti di comunicazione elettronica, verificando il rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e irrogando le sanzioni ivi previste.

Il suddetto Decreto all'articolo 5 prevede altresì che l'Autorità, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, intervenga d'ufficio o su segnalazione.

La *ratio* della disciplina è quella di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, assicurando e garantendo al contempo la tutela dei consumatori e l'ordine pubblico, attraverso l'imposizione del divieto di svolgere “*attività di secondary ticketing*”, ossia attività di rivendita di biglietti svolta al di fuori dei canali debitamente autorizzati, ascrivibili al mercato primario, unicamente preposti alla vendita di biglietti.

L'ambito soggettivo della normativa in questione si riferisce, in via generale, alla vendita posta in essere da «soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione che a qualsiasi titolo svolgano attività di secondary ticketing», non distinguendo tra le persone fisiche e quelle giuridiche.

A tal riguardo, si richiamano i principi generali sull'imputabilità personale e sulla responsabilità soggettiva declinati agli artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981.

Quanto all'ambito di applicazione oggettivo, la norma riguarda, nello specifico, la (ri)vendita o l'attività di collocazione, sul mercato secondario, di titoli di accesso a manifestazioni spettacolistiche ad un prezzo superiore rispetto al valore nominale applicato dai rivenditori presenti sul mercato primario per finalità che sono chiaramente di natura commerciale laddove risulta del tutto evidente lo scopo di lucro perseguito dall'agente. Non è pertanto ascrivibile all'ambito di applicazione della norma solo la vendita di biglietti ad un prezzo uguale o inferiore svolta da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

Si tratta dunque di un divieto generale sia a livello soggettivo (soggetti diversi dal titolare) che oggettivo (vendita o qualsiasi altra forma di collocamento) animato dalla volontà di colpire ogni attività anche meramente elusiva (cfr. sentenza del Tar Lazio n.

6447/2025).

3.2. Sul ruolo attivo svolto dall'agente

Le evidenze istruttorie hanno confermato lo svolgimento da parte di *omissis* di attività di rivendita di biglietti relativi agli eventi contestati, in assenza di titolo autorizzatorio, mostrando il ruolo attivo del soggetto nella messa in vendita dei titoli di accesso sul sito www.viagogo.it.

A tale conclusione, si è pervenuti attraverso l'esame congiunto dei seguenti elementi raccolti nel corso dell'intero *iter* istruttorio:

- 1) Attività di verifica svolte dalla Guardia di finanza attraverso l'acquisizione di informazioni da parte degli operatori del mercato primario e mediante la propria banca dati, come riportate nella relazione allegata alla segnalazione del 7 ottobre 2024 trasmessa all'Autorità.
- 2) Dichiarazioni rese a verbale da *omissis* nel corso delle attività di indagine svolte dalla Guardia di finanza valutate, ai fini dell'accertamento della condotta violativa contenuto nell'atto di contestazione n. 1/25/DSDI, alla stregua di una vera e propria ammissione di responsabilità.
- 3) Conferma da parte della Società Viagogo della pubblicazione sul proprio sito di annunci di biglietti, specificamente, con riferimento all'*account ommissis* in relazione a novantuno eventi, svolti in Italia tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2023, di cui alcuni successivamente rimossi dal soggetto medesimo.
- 4) Pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli importi contestati, anche se con riferimento ad una sola delle 91 condotte contestate, che pur se formalmente avente l'effetto di rimuovere gli effetti sanzionatori derivanti dalla condotta illecita, indirettamente costituisce ammissione di responsabilità rispetto ai fatti contestati.

Quanto all'intervenuta oblazione, infatti, vale ricordare, anche alla luce della costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità (Cass, civ., Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2319; Cass, pen., Sez. I, 18 marzo 1988, Tar Lombardia n. 497/2017, n. 1119 del 2006), quanto segue:

- la ratio sottesa alla scelta del Legislatore è quella di introdurre con carattere di generalità un istituto cui è assegnata funzione di rapida definizione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie con risparmio di costi e deflazione del contenzioso in sede sia amministrativa che giurisdizionale;
- da detto criterio - che opera sul piano sostanziale della modulazione delle misure afflittive a salvaguardia degli interessi di rilievo pubblico presi in considerazione - non può tuttavia farsi discendere la deroga al principio recepito dall'ordinamento con carattere di generalità per tutte le ipotesi di sanzioni pecuniarie relative ad illeciti amministrativi che, nel consentire il pagamento in misura ridotta, a sua volta persegue preminenti interessi di rilievo pubblico inerenti all'economia di successive fasi giurisdizionali e procedurali (fino alla riscossione coattiva) oltretutto di immediata

conferma, per l'accettazione della sanzione da parte del destinatario, del precetto normativo che si è assunto violato (enfasi aggiunta).

3.3 Sull'applicazione del cumulo materiale

Si ritiene che la condotta, in violazione della medesima norma, imputabile al Sig. Palombarini, si configuri non come violazione unica, seppur frazionata nel tempo (come avrebbe potuto essere ove riconducibile alla vendita di biglietti per più date del medesimo evento), ma come una pluralità di azioni, ripetute nel tempo e sì in violazione della medesima norma ma riconducibili ad eventi diversi con date diverse, così come riportato nell'atto di contestazione. Sul punto, deve farsi riferimento a quanto previsto dall'Autorità nelle Linee Guida in materia di quantificazione delle sanzioni amministrative (delibera n. 265/15/CONS), laddove si specifica che “per considerare un comportamento come unico, deve ricorrere il duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità del fine o dell'effetto” (Allegato A del. cit., punto 2). Nel caso di specie, è certo che il fine delle attività (e il loro effetto) è quello di vendere sul mercato secondario biglietti di spettacoli in violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Appare agevole, pertanto, ricondurre le violazioni commesse a distinte e autonome condotte venendo comunque a mancare il secondo requisito, necessario ai fini della qualificazione della condotta come unitaria, ossia la “contestualità degli atti”. A ben vedere, difatti, la messa in vendita avviene al momento della disponibilità del biglietto (quindi con tempi diversi) e i biglietti si riferiscono a eventi che si svolgono in date differenti e in relazione ai quali vengono venduti distinti – e spesso – numerosi biglietti (anche a distanza di mesi).

3.4 Sulla determinazione della sanzione

Anche con riguardo all'irrogazione della sanzione, e specificamente alla determinazione dell'importo, trovano applicazione le succitate Linee Guida in applicazione dei criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi di tale disposizione, “[n]ella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche” (enfasi aggiunta).

Le Linee Guida prevedono, al paragrafo 3.1.2 che anche a fronte di una violazione di media o elevata gravità, il minimo edittale della sanzione deve comunque considerarsi sufficientemente afflittivo per i soggetti che abbiano una dimensione economica di modesta entità in relazione al minimo edittale (in questo senso, pertanto, può ipotizzarsi una deroga sulla applicazione del minimo edittale). A tale ultimo proposito, è ivi chiarito che “la dimensione economica del soggetto agente si ricava prioritariamente dal suo fatturato, ma è anche corretto considerare che quest'ultimo non costituisce sempre, però,

elemento sufficiente, rientrando nel complesso delle “condizioni economiche” del soggetto agente anche la ponderazione del risultato di utile o di perdita di esercizio nel cui quadro la sanzione viene irrogata, cui dunque è opportuno avere riguardo” (enfasi aggiunta).

4. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra riportato, risulta confermata la violazione dell'articolo 1, comma 545, della legge n. 232/2016, relativamente a novantuno eventi (91) come individuati nell'atto contestazione e riportati nel presente provvedimento.

Le evidenze istruttorie hanno infatti confermato lo svolgimento di attività di rivendita di biglietti relativi agli eventi contestati in assenza di titolo autorizzatorio mostrando inoltre il ruolo attivo del soggetto nella messa in vendita a prezzo maggiorato dei titoli di accesso sul sito www.viagogo.it.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risultano confermate e accertate, in capo al Sig. Tommaso Palombarini, le violazioni dell'articolo 1, comma 545, della Legge, relative ai 91 (novantuno) eventi di spettacolo elencati nell'atto di Contestazione n. 1/25/DSDI, e riportati nel precedente paragrafo 1;

RITENUTO che le suddette violazioni siano sanzionabili ai sensi dell'art.1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere da *omissis* deve ritenersi grave in considerazione dei seguenti elementi: 1) volume delle transazioni effettuate e arco temporale di esecuzione. La rilevazione di numerosi episodi di violazione dell'art. 1, comma 545, della Legge, nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023) attraverso la messa in vendita o comunque il collocamento di titoli di accesso a spettacoli, in un numero pari, per espressa ammissione dello stesso agente, a circa l'80% dei 1886 titoli dallo stesso acquistati, corrispondente a 1508 biglietti - a prezzo superiore rispetto a quello nominale, senza che lo stesso sia titolare dei sistemi di emissione in base a quanto previsto dalla normativa vigente; 2) entità della maggiorazione praticata rispetto al prezzo medio dei biglietti sul mercato primario. Dalle rilevazioni effettuate dagli uffici, agli atti del procedimento, è risultata una maggiorazione variabile dal triplo a otto volte il prezzo medio praticato sul mercato primario; 3) la vendita non autorizzata di biglietti nel mercato secondario comporta consistenti danni ai beni giuridici espressamente tutelati dalla

Legge, in quanto sottrae risorse al fisco, comporta costi ingiustificati a carico dei consumatori che acquistano i biglietti a prezzi maggiorati, riducendo di conseguenza le possibilità di accedere ad eventi culturali e spettacolistici di interesse, nonché produce degli indebiti vantaggi economici a scapito degli operatori autorizzati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

Non risulta che *omissis* abbia svolto alcuna attività per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

Omissis si ritiene dotato della piena capacità di intendere e di volere anche in considerazione della scelta consapevole, come da lui stesso ammesso e dichiarato, di aver acquistato numerosi titoli di accesso, parte dei quali è stato oggetto di cambio nominativo e di averli intenzionalmente rivenduti, a prezzi ampiamente superiori (tra il triplo e otto volte) rispetto a quelli nominali, sul mercato secondario attraverso i diversi canali disponibili, tra cui la piattaforma Viagogo, in violazione del divieto sancito dall'art. 1, comma 545, della Legge.

Si rappresenta che *omissis* non è mai stato sanzionato prima d'ora e che ha proceduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, per un importo di dieci mila euro, corrispondente al valore dell'oblazione con riferimento ad una sola delle 91 (novantuno) violazioni accertate e contestate.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, trattandosi di una persona fisica, non risultano pubblicamente disponibili dati atti a stabilire la capacità economica dello stesso.

Sulla base dei dati economici complessivamente acquisiti nel corso della fase preistruttoria e nell'ambito del procedimento, si ritiene congrua l'irrogazione della sanzione come di seguito determinata e che le condizioni economiche dell'agente, ad esito dei proventi ricavati dalle transazioni oggetto di contestazione, siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente provvedimento.

L'ipotizzabile indebito arricchimento, conseguito dall'agente, infatti, corrisponde mediamente ad una rivendita per singolo biglietto maggiorata dal triplo a otto volte rispetto al costo medio del medesimo biglietto (all'incirca 115 euro) sul mercato primario. Considerando un prezzo medio per biglietto sul mercato secondario, presunto sulla base delle rilevazioni agli atti dell'istruttoria, pari all'incirca a 541 euro (A), il provento totale

presuntivo dei 1508 biglietti venduti per i novanta eventi (escludendo un evento oggetto di pagamento in misura ridotta) risulta pari a 815.828,00 euro (B=541*1508), mentre il totale presuntivo del prezzo medio sul mercato primario risulta pari a 173.420,00 euro (C=115*1508). Pertanto, l'illecito arricchimento risulta pari a 642.408 mila euro (D= B-C), che diviso per i novanta eventi da sanzionare produce la somma di 7138,00 euro (D/90), equivalente al provento presuntivo per singola violazione.

L'importo della sanzione per singola violazione viene, pertanto, determinato in 7.500,00 euro, rapportato alla presuntiva valutazione dell'illecito arricchimento come sopra accertato per ogni singolo evento, con una lieve maggiorazione a funzione sanzionatoria e tale determinazione si ritiene ragionevole e proporzionata anche tenuto conto dell'accertata capacità economica dimostrata dall'agente nell'acquisto dei titoli di accesso sul mercato primario.

RILEVATO, pertanto, in applicazione delle citate Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni, e alla luce delle considerazioni sopra svolte, che le condotte illecite oggetto del presente procedimento e contestate alla parte non integrano una condotta unitaria, non ricorrendo nel caso di specie il duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità del fine o dell'effetto, di talché trova applicazione il criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

ACCERTATO che *omissis* si è avvalso dell'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, corrispondendo l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00) pari all'importo previsto, a titolo di oblazione, per ogni singola violazione contestata;

CONSIDERATO che, avendo la Parte oblato per una sola delle 91 (novantuno) violazioni contestate, l'importo della sanzione come di seguito determinata fa riferimento alle restanti 90 (novanta) condotte accertate e contestate;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a euro 7.500 (settemilacinquecento/00) per ciascuna delle restanti 90 (novanta) condotte contestate e sopra riportate per un importo totale di euro 675.000 (seicentosestantacinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri di determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'articolo 8 della predetta legge;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento *dell'Autorità*;

ACCERTA

la violazione, da parte di *omissis* (*omissis*), domiciliato in *omissis*, dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in relazione ai 91 (novantuno) eventi sopra elencati;

ORDINA

A *omissis* di pagare la somma complessiva di euro 675.000 (seicentoseptantacinquemila/00), per le violazioni dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

DIFFIDA

la medesima Parte dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate, riservandosi, nel caso di accertamento di ulteriori violazioni successive alla notifica del presente provvedimento, di procedere con le ulteriori misure ai sensi dell'art.1, commi 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

INGIUNGE

A *omissis* entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 675.000 (seicentoseptantacinquemila/00) alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per la violazione dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 con delibera n. 210/25/CONS" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento la "*delibera n. 210/25/CONS*". Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il soggetto ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall’allegato 1 - *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*, in calce al *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 30 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella